



**PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E
PROTEZIONE DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER) AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023**

(Approvata con Atto Monocratico n. 7 del 10/10/2023)

PREMESSA

La segnalazione di illecito del dipendente pubblico (nota anche come whistleblowing) è stata introdotta dalla Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che ha previsto un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala “condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”.

La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere sempre gestita per la salvaguardia dell'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione. In altre parole, solo dalla combinazione tra questi due requisiti: condotta illecita e integrità della pubblica amministrazione, emerge l'interesse del legislatore alla tutela del whistleblower.

Con la Legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” è stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina whistleblowing che ha incluso anche i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Il recente Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” ha recepito la Direttiva Europea emanata al fine di garantire ai segnalanti una sempre maggiore tutela e protezione da ritorsioni e favorire l'emersione degli illeciti, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo dello strumento del whistleblowing sia nel settore pubblico che nel settore privato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- Decreto legislativo n. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

1) FINALITA' DELLA PROCEDURA

La presente procedura si prefigge lo scopo di disciplinare il sistema delle segnalazioni di condotte illecite e di fornire indicazioni per la presentazione delle segnalazioni stesse per violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea - ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 24/2023 - e sulla loro corretta gestione in ASP Centro Servizi alla Persona (di seguito ASP) al fine, inoltre, di tutelare l'interesse pubblico e l'integrità di ASP.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente atto riguarda la segnalazione di condotte illecite, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui il whistleblower - ovvero la persona che segnala, divulga o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile (di seguito persona segnalante) - è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di ASP in qualità di:

- dipendenti di ASP a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e/o part-time;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso ASP;
- collaboratori che forniscono beni e servizi o che svolgono la propria attività lavorativa presso ASP;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso ASP;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso ASP;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso ASP.

I soggetti legittimati possono effettuare segnalazioni di cui vengano a conoscenza:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

3) CONTENUTI OGGETTO DI SEGNALAZIONI, DIVULGAZIONE, DENUNCIA

Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, gli atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di ASP e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea relativa ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute, ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

4) CONTENUTI ESCLUSI DAL SISTEMA DI SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE, DENUNCIA

Sono esclusi dal sistema di segnalazione i seguenti contenuti:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra segnalante e un altro lavoratore);
- violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'Allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto, in quanto già garantiscono apposite procedure di segnalazione (ovvero discipline speciali che regolano il whistleblowing in specifici settori);
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Non sono altresì ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività degli uffici.

5) ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e a gestire le segnalazioni.

È necessario, in particolare, che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

6) CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso il canale interno, il canale esterno (gestito da ANAC), le divulgazioni pubbliche, la denuncia all'Autorità giurisdizionale (giudiziaria o contabile), descritte nel seguito.

7) MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Costituiscono misure di protezione:

- la tutela della riservatezza: vi è divieto di rivelare l'identità del segnalante, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità;
- la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e al diritto di accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 33/2013;
- il divieto suddetto si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- l'identità del segnalante è tutelata anche nel procedimento penale, contabile e disciplinare fino al termine indicato nel D.Lgs. n. 24/2023;
- è tutelata anche l'identità del facilitatore, del segnalato (c.d. persona coinvolta) e della/e persona/e menzionata/e nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8) PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Per ritorsione si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all'ANAC. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della Funzione Pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

Di seguito sono riportate le fattispecie esemplificative di ritorsioni, come indicate all'art. 17 del Decreto:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito negative o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni, anche pecuniarie;
- coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media o pregiudizi economici o finanziari, comprese perdita di opportunità economiche e perdita di redditi; inserimento in elenchi impropri sulla base di un

accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento immotivato di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del D.Lgs. 24/2023. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 24/2023, ASP garantisce il divieto di ritorsioni anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- i facilitatori, ossia la persona fisica che assiste un whistleblower nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del whistleblower o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del whistleblower o della persona che ha sporto una denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
- gli enti presso i quali il segnalante, il denunciante o chi effettua la divulgazione pubblica lavorano.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può, altresì, dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Responsabile dell'Area di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione;
- alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

Resta ferma ed impregiudicata la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle Organizzazioni Sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

9) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

Non è punibile la persona che segnala o divulga informazioni sulle violazioni accertate in materie:

- coperte dall'obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni responsabilità anche di natura civile o amministrativa.

10) MISURE DI SOSTEGNO

Le Misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. L'ANAC gestisce l'elenco degli Enti del Terzo Settore che forniscono al segnalante misure di sostegno.

Non è possibile la rinuncia o la transazione dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal D.lgs. n. 24, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all'art. 2113, comma 4, del codice civile (giudiziarie, amministrative sindacali).

11) PERDITA DELLE TUTELE

Le tutele non sono garantite se alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di

diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

12) SOGGETTI AI QUALI SI APPLICANO LE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione di applicano:

- alla persona segnalante;
- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DIRITTI DELL'INTERESSATO

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare i diritti che il Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali "GDPR" riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Ciò in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

In tali casi, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi i suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

14) CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Il canale interno è prioritario rispetto a quello esterno.

Le segnalazioni interne devono essere trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e possono essere effettuate:

- in forma scritta inviando una e-mail all'indirizzo dg@aspfe.it;
- redigendo una segnalazione scritta, da far pervenire in busta chiusa con la dicitura "RISERVATA" o "PERSONALE" tramite posta o a mano indirizzata al Direttore Generale - ASP Via Ripagrande, 5 44121 Ferrara, indicando un indirizzo, ovvero un recapito mobile, onde gestire la segnalazione. Può essere utilizzato il modello allegato alla presente procedura.
- in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto, contattando la Segreteria di Direzione al numero 0532 799524 e chiedendo un appuntamento con il Direttore Generale in qualità di RPCT. In tal caso saranno concordati i tempi, i luoghi e le modalità. Il colloquio potrà avere durata massima di un'ora e la dinamica di interazione sarà sotto forma di domande del RPCT e risposte del segnalante. Al termine dell'incontro sarà sottoscritto il verbale della segnalazione, che viene custodito dal RPCT in modalità riservata e con l'applicazione di idonee misure di sicurezza;

In caso di conflitto di interessi anche solo potenziale, in relazione al segnalante, al segnalato o, comunque, al contenuto della segnalazione, il RPCT è tenuto ad astenersi.

In tali casi o nei casi di mancanza, assenza o impedimento del RPCT la segnalazione sarà gestita dal Responsabile Area Affari Generali e Personale. Il segnalante, in tali casi, potrà anche ricorrere alle altre forme di segnalazione, secondo quanto previsto dal decreto.

Tramite la segnalazione orale, la tutela della identità personale del segnalante può risultare in concreto più debole a causa della sua stessa natura, che impone la presenza fisica del segnalante presso i locali di ASP. La segnalazione scritta è suggerita in via prioritaria.

15) RUOLO DEL RPTC NELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Il RPCT, anche attraverso l'apporto di collaboratori fidati, gestisce il canale di segnalazione, garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore (colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, se individuato), della persona coinvolta (persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata), nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Il RPCT svolge le attività istruttorie interne di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute - effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati - tese ad accertare la sussistenza o meno del *fumus* di fondatezza della segnalazione. Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPTC avvia l'istruttoria interna sulle violazioni segnalate.

16) SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA

Il RPCT procede ad una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter, quindi, accordare al segnalante le tutele previste. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

In particolare, il RPTC, in caso di ricevimento di una segnalazione non adeguatamente circostanziata, può avviare - tramite comunicazione via mail, per iscritto, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto - un dialogo con il segnalante chiedendo chiarimenti, documenti e ulteriori informazioni. Può, inoltre, acquisire atti e documenti dagli altri uffici dell'Azienda nonché avvalersi della collaborazione degli stessi. Il RPTC, qualora necessario, può coinvolgere terze persone tramite audizioni o altre richieste avendo sempre cura di tutelare la riservatezza del segnalante e del segnalato. A seguito dell'attività svolta, qualora il RPTC ravvisi elementi di manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o accerti un contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti o segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, il RPCT dà, con comunicazione scritta, alla persona segnalante un termine di 15 giorni per l'integrazione documentale e, in caso di mancata risposta entro il termine suddetto, dispone l'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione.

Qualora il RPTC ravvisi, invece, il *fumus* di fondatezza della segnalazione, si rivolgerà immediatamente all'Amministratore Unico, e se necessario anche alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti, trasmettendo una relazione con le risultanze delle sue attività istruttorie, allegando la documentazione ritenuta necessaria, avendo cura, anche in questo caso, di tutelare l'anonimato del segnalante.

Dal momento della trasmissione della relazione i riceventi diventano titolari del trattamento dei dati.

Senza il consenso espresso del segnalante vi è divieto di rivelare l'identità dello stesso a persone diverse dal RPCT o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità.

L'acquisizione del consenso avviene attraverso apposita richiesta motivata del RPCT.

17) TERMINI PROCEDURALI

Per il tramite della mail o via posta, il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Il RPCT, in caso sia di segnalazione scritta che orale, fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla

presentazione della segnalazione, nonché – in caso di richiesta di integrazioni, entro 3 mesi dal ricevimento delle integrazioni medesime.

18) TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI ANONIME

Sono segnalazioni anonime quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Le stesse sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate, e il segnalante – per ovvi motivi - non potrà beneficiare delle misure di protezione disposta dal D.Lgs. n. 24/2023.

Nel caso, quindi, pervengano segnalazioni anonime, qualora le stesse contengano elementi che le rendano circostanziate e/o relative a fatti di particolare rilevanza e gravità, il RPTC potrà decidere se trasmettere la segnalazione all'Amministratore Unico e/o alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei conti. Le segnalazioni anonime ricevute sono conservate non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima. Se il segnalante disvela successivamente la propria identità, vi è obbligo di applicare le misure di protezione disposte dal D.Lgs. n. 24/2023.

19) CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, perché non è stata trattata entro un termine ragionevole oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne vanno inoltrate all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) mediante i seguenti canali:

- piattaforma informatica;
- segnalazioni orali;
- incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

20) PIATTAFORMA INFORMATICA ANAC

La piattaforma informatica di ANAC utilizza un protocollo di crittografia che garantisce sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione, attraverso la quale i dati del segnalante vengono segregati in una sezione dedicata della piattaforma, inaccessibile anche all'ufficio istruttore di ANAC (Ufficio UWHIB). Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> l'utente inserisce nella Sezione "Identità" le informazioni che lo identificano in modo univoco. A tale riguardo, al fine di garantire la massima riservatezza dell'identità del segnalante, l'ANAC prevede la figura del Custode delle identità che, su esplicita e motivata richiesta del Dirigente dell'UWHIB, consente di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al custode, il quale, quindi, non è coinvolto nel trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione.

Per le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle sopra menzionate, l'ANAC garantisce comunque la riservatezza mediante l'acquisizione al protocollo, in apposito registro riservato.

Per le procedure di dettaglio relative alla gestione delle segnalazioni esterne si rinvia alle apposite linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 consultabili sul sito ANAC al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

21) CANALE DI DIVULGAZIONE PUBBLICA

La divulgazione pubblica è lo strumento per rendere di pubblico dominio l'informazione sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il segnalante beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 se ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto per il whistleblower e prima riportate.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia (Art. 15 punto 2 D.Lgs. 24/2023).

Per maggiori dettagli si rinvia al D.Lgs. 24/2023:

<https://www.normattiva.it/uri-es/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023:024>

e alle apposite linee guida ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

22) DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE

Il soggetto tutelato si può rivolgere alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Qualora la persona segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. Le stesse misure sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dalle Autorità giurisdizionali cui è sporta denuncia.

Per maggiori dettagli si rinvia al D.Lgs. 24/2023:

<https://www.normattiva.it/uri-es/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023:024>

e alle apposite linee guida ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

23) ANALISI PERIODICA DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Il RPCT raccoglie e organizza, periodicamente ed in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime pervenute in corso d'anno, anche al fine di poter:

- a) identificare le aree di criticità di ASP sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento o implementazione del sistema di controllo interno, anche in raccordo con i competenti Organi e le competenti strutture di ASP;
- b) introdurre, per quanto di competenza e ove necessario, nuove misure specifiche di prevenzione di illeciti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle prassi attuative;
- c) rendicontare, ove richiesto, i dati inerenti alle segnalazioni whistleblowing, con le modalità di cui all'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 (Relazione annuale) o del Piano Nazionale Anticorruzione.

24) INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

- a) ASP garantisce adeguati percorsi formativi in tema di whistleblowing in favore del RPCT e del personale di supporto;

- b) promuove e favorisce la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione in materia di whistleblowing, al fine di evidenziare l'importanza dello strumento e favorirne il corretto utilizzo;
- c) intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto.

25) ITER DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE

La presente procedura viene adottata con apposito atto dell'Amministratore Unico, su proposta del RPCT, e pubblicata in Amministrazione Trasparente alla pagina Altri Contenuti nella sezione Prevenzione della Corruzione al link <https://one33.robyone.net/Entities.aspx?cid=138&sid=131>

ALLEGATI

- Allegato 1) Modello per la segnalazione di condotte illecite
- Allegato 2) Informativa per il trattamento dei dati per i soggetti che segnalano violazioni ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

L'informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti è scaricabile alla pagina Policy del sito web di ASP <https://www.aspfe.it/p/22/privacy-policy.html>

**Allegato 1) alla Procedura di gestione delle segnalazioni di condotte illecite e protezione del segnalante
(whistleblower) ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023**

Al Responsabile
Prevenzione Corruzione e Trasparenza
ASP Centro Servizi alla Persona
Via Ripagrande, 5
44121 Ferrara

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE ⁽¹⁾	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	GG/MM/AAAA
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)

¹ Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

<p>RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO:</p>	<p>penalmente rilevanti;</p> <p>poste in essere in violazione dei Codici di comportamento odi altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;</p> <p>suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;</p> <p>suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione;</p> <p>altro (specificare)</p>
<p>DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)</p>	
<p>AUTORE/I DEL FATTO</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
<p>ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
<p>EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>

LUOGO, DATA _____

FIRMA _____

Allegato 2) alla Procedura di gestione delle segnalazioni di condotte illecite e protezione del segnalante (whistleblower) ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023

INFORMATIVA per il trattamento dei dati per i soggetti che segnalano violazioni ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, ASP Centro servizi alla persona (di seguito ASP), in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ASP "Centro Servizi alla Persona"

Sede Legale: Via Ripagrande 5 - 44121 Ferrara

Centralino telefonico: (+39) 0532 799500

Fax: (+39) 0532 765501

E-mail: info@aspfe.it

PEC: pec.info@pec.aspfe.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

ASP ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it).

Al responsabile per la protezione dei dati il Regolamento europeo demanda i compiti indicati dall'articolo 39, tra i quali spiccano, per importanza, quello di: - *«fornire consulenza al titolare del trattamento [...] nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento»*; - *«sorvegliare l'osservanza del [...] regolamento»*; - *«cooperare con l'autorità e fungere da punto di contatto con l'autorità di controllo»*.

Gli interessati *«possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal [...] regolamento»* (articolo 38, paragrafo 4 del Regolamento).

4. Responsabili esterni del trattamento

ASP può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ASP ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte di ASP istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche

periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

ASP, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali conferiti dalla persona segnalante (whistleblower) al fine di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico, in base a quanto disposto dall'art. 1 del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24. I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in avanti RPCT) nell'esecuzione dei propri compiti derivanti da obblighi di legge [D.Lgs. n. 24/2023, artt. 6 par. 1 lett. c), 9 par.2 lett. b) e 10 Regolamento UE 2016/679]. In particolare, il RPCT ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.lgs. 24/2023 gestisce il canale di segnalazione interna, ovvero in forma scritta, orale mediante incontro diretto su richiesta della personale segnalante. Il RPCT garantisce, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 4, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore (colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo), della persona coinvolta (persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata), nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati forniti dal segnalante sono trattati dal RPCT allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie interne di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, tese ad accertare la sussistenza o meno del fumus di fondatezza della segnalazione. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (art. 12, comma 8 del D.lgs. n. 24/2023).

7. Destinatari dei dati personali

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC.

In tali eventualità nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del

procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Qualora il RPCT debba avvalersi di personale di ASP ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, tale personale verrà appositamente autorizzato al trattamento dei dati personali e vincolato all'assoluto riserbo. Dovrà, di conseguenza, attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT medesimo. Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della L. n. 190/2012.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati trattati non saranno trasferiti in territori extra UE e saranno trattati con modalità tali da assicurare ad essi ogni tutela in termini di riservatezza, integrità e disponibilità per lo scopo per i quali sono trattati. Quale misura organizzativa, ASP ha adottato una procedura per rendere maggiormente trasparente le modalità di presentazione delle segnalazioni e il loro trattamento, pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito di ASP link <https://one33.robyone.net/Entities.aspx?cid=138&sid=131>

9. Periodo di conservazione

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Senza il consenso espresso del segnalante vi è divieto di rivelare l'identità dello stesso a persone diverse dal RPCT o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità. L'acquisizione del consenso avviene attraverso apposita richiesta motivata del RPCT.

La presente informativa potrebbe subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia, pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione più recente che, in caso di aggiornamento, sarà pubblicata nel portale di ASP sezione Privacy policy (<http://www.aspfe.it/p/22/privacy-policy.html>).

Ultima revisione agosto 2023

Il/La
sottoscritto/a _____ C.F. _____

nato/a a _____ il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

residente _____

Via _____

tel. _____

Lette e comprese le finalità di cui al punto 6 e le modalità di trattamento dei dati personali esposti nella presente informativa

ACCONSENTE

al trattamento dei dati personali.

Data _____

Firma _____